



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**OGGETTO:** ██████████ c/ C.C.I.A.A. di Roma – T.A.R. Lazio, ricorso avverso il diniego di deposito del bilancio, questione di legittimità costituzionale e richiesta di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

### IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 54 del 18.12.2024 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2025;

Visto il ricorso notificato alla Camera di Commercio di Roma a mezzo pec prot. n. 0136690/E del 17.06.2025 con il quale l’Avv. ██████████, in nome e per conto della Sig.ra ██████████, ha adito il T.A.R. Lazio chiedendo di: disporre l’annullamento del diniego di deposito di un bilancio societario opposto alla predetta dal sistema informatico Telemaco; sollevare questione di legittimità costituzionale sull’art. 31, commi 2 quater e quinquies, L. 340/2000; effettuare il rinvio pregiudiziale della questione alla C.G.U.E. per asserita anticoncorrenzialità della disciplina;

Preso atto che la ricorrente impugna il messaggio di errore esposto dalla piattaforma Telemaco, che ha impedito il deposito per difetto del requisito soggettivo che richiede la titolarità, in capo al depositante, della qualifica di dottore commercialista o esperto contabile, laddove la predetta svolge la diversa professione di consulente del lavoro;

Rilevato che il ricorso è manifestamente inammissibile oltreché infondato per gravi e molteplici vizi quali, in primo luogo, l’inammissibilità della tutela caducatoria azionata per: avvenuta

impugnazione di un atto meramente materiale, non già di un provvedimento amministrativo; carenza dell'interesse ad agire, sia in astratto che in concreto, in quanto la ricorrente si duole della preclusione sancita dall'art. 31 commi 2 quater e quinquies, L. 340/2000 che non è suscettiva di ledere gli interessi dei singoli in quanto norma generale e astratta; difetto di legittimazione ad agire in relazione all'interesse collettivo sotteso alla domanda azionata; assenza nel diritto positivo della situazione giuridica soggettiva invocata dalla ricorrente;

Rilevato che, comunque, sussiste difetto di legittimazione passiva della Camera, la quale è mera esecutrice delle norme che disciplinano la pubblicità legale presso il Registro delle imprese e non ha interesse concreto e diretto a impedire la pubblicazione e, a fortiori, del Conservatore che svolge un'attività rigidamente vincolata, come emerge dall'art. 14, DPR 581/1995 che impone l'utilizzo del modello di presentazione dell'istanza approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e che limita tassativamente i controlli effettuabili sull'istanza a quelli di autenticità della sottoscrizione, di regolarità di compilazione e di corrispondenza tra l'atto di cui si chiede il deposito a quello prescritto dalla legge;

Rilevato inoltre il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in forza del rinvio operato dall'art. 14, co. 10, DPR 581/1995 agli articoli 2189, co. 3 e 2192 del Codice Civile che attribuisce la cognizione delle controversie come quella in esame al Giudice del Registro delle Imprese;

Rilevata, ad ogni modo, la manifesta infondatezza nel merito in quanto la ricorrente, asserendo la lesione della libera iniziativa economica degli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, travisa la ratio di tutela della disciplina sulla pubblicità legale presso il Registro delle Imprese che consiste nel garantire un elevato standard di certezza delle informazioni pubblicate, ragion per cui il Legislatore ha inteso limitare ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili la possibilità di depositare i bilanci societari, realizzando una c.d. catena di custodia;

Rilevate l'irrilevanza e manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. e la temerarietà dell'azione giudiziale proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, coo. 1-3, c.p.c.;

Considerato, infatti, che la ricorrente ha intentato l'azione giudiziale in assenza di ogni minima possibilità di plausibile accoglimento, chiede alla Consulta di effettuare un sindacato di tipo sostitutivo in violazione dell'art. 28, L. 87/1953 e asserisce l'anticoncorrenzialità dell'art. 31, L. 340/2000 il quale, per converso, riserva la pubblicazione dei bilanci a soggetti particolarmente

qualificati proprio per garantire il requisito della certezza dell'informazione di mercato, che costituisce elemento essenziale del meccanismo concorrenziale;

Ravvisata, pertanto, la necessità che la Camera si costituisca nel giudizio in oggetto per sentire respingere fermamente le avverse pretese;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027, nella cui sezione Amministrativisti sono iscritti gli Avvocati Alfonso Celotto, Edoardo Giardino e Salvatore Scafetta;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare, tenuto anche conto del principio di rotazione, all'Avv. Edoardo Giardino con studio in Roma Via Adelaide Ristori, 42, l'incarico di patrocinare l'ente nel giudizio di cui in narrativa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 0155600/ E del 15/07/2025, con il quale l'Avv. Giardino ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 5.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55, in relazione alla natura ed al valore della controversia;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: B7ABEDFADE;

#### **DETERMINA**

- di affidare all'Avv. Edoardo Giardino, con studio in Roma Via Adelaide Ristori, 42, l'incarico di procedere alla costituzione in giudizio per conto della Camera nel giudizio introdotto dalla

Sig.ra [REDACTED], per i motivi di cui in premessa, eleggendo domicilio presso il suo studio;

- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 5.000,00 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, per la liquidazione dei compensi a favore del suddetto legale.

La spesa complessiva di € 7.295,60 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 534/2025.

**IL DIRIGENTE**  
**Roberto BOSCO**

**LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**  
**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**  
**Laura LUCIOLI**